



KUS. UFG. Bundesrain 20, 3003 Berna, Svizzera

Posta A

Alle autorità di esecuzione del
settore dell'assistenza giudiziaria
internazionale

Nostro riferimento: VLM

Berna, 31 ottobre 2012

Circolare n. 2: Convenzione sulla cybercriminalità

Gentili Signore e Signori,

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) coordina la vigilanza relativa all'applicazione della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP, RS 351.1). In tale funzione, l'UFG informa con la presente circolare le autorità di esecuzione, cantonali e federali, del settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale sulle modalità di attuazione delle nuove disposizioni per l'assistenza giudiziaria in caso di cybercriminalità.

1. Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità (Convenzione del 23 novembre 2001 sulla cybercriminalità; RS 0.311.43). L'attuazione degli articoli 30 e 33 della Convenzione ha richiesto una modifica dell'AIMP secondo cui le autorità di esecuzione svizzere ora sono autorizzate a trasmettere all'istanza richiedente i dati relativi al traffico informatico¹ (ma non il loro contenuto), prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se (art. 18b AIMP):

- le misure provvisorie adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine in un altro Paese (cpv. 1 lett. a), oppure
- tali dati sono stati acquisiti dall'autorità di esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata (cpv. 1 lett. b).

¹ Cfr. art. 273 del Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 2007 (CPP, RS 312.0) e art. 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (n. 7 dell'allegato; OSCPT; RS 780.11).

In linea di principio, trasmettere anticipatamente simili dati non rientra nelle regole dell'assistenza giudiziaria dal momento che la persona coinvolta è tutelata da tre tipi di provvedimenti, ossia:

- la misura di sorveglianza sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi in virtù dell'articolo 272 CPP (cfr. art. 18*b* cpv. 1 lett. b AIMP);
- i dati trasmessi non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, il che significa che le informazioni trasmesse possono essere stralciate dagli atti esteri se è stato accolto un ricorso (cfr. art. 18*b* cpv. 2 AIMP); e
- la trasmissione deve essere tempestivamente sottoposta al controllo dell'UFG (cfr. art. 18*b* cpv. 3 AIMP).

2. Compiti delle autorità di esecuzione

La preposta autorità di esecuzione, che riceve una domanda di sorveglianza in tempo reale di dati relativi al traffico informatico (art. 18*b* cpv. 2 AIMP), procede nel modo seguente:

1. richiede le approvazioni necessarie al giudice dei provvedimenti coercitivi in base all'articolo 272 CPP;
2. prende una decisione di entrata nel merito in base all'articolo 80*a* AIMP;
3. in tale decisione o in una decisione incidentale separata, ordina anche la trasmissione anticipata e, a determinate condizioni, dei dati rilevati conformemente all'ordine di sorveglianza;
4. trasmette immediatamente la/le decisione/i all'UFG cui allega la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Se occorre, l'UFG fornisce consulenza alle autorità di esecuzione del settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Inoltre, come autorità di vigilanza, può fare ricorso contro le decisioni prese ai sensi dell'articolo 18*b* AIMP nel caso in cui le condizioni legali non siano adempiute (cfr. art. 80*e*, 80*h* e 80*l* AIMP).

Con distinta stima

Dr. iur. Susanne Kuster
Vicedirettrice